

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/4046, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1586/DDA/NV)**

Con istanza DDA/4046, pervenuta in data 4 gennaio 2022 (prot. n. DDA/0000005), è stata segnalata dalla DCP - Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della società Nintendo Co. Ltd., titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videloludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito internet <https://romslab.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

<b>TITOLARE</b>	<b>TITOLO</b>	<b>ANNO</b>	<b>LINK</b>
Nintendo Co. Ltd.	1-2 Switch	2017	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	ARMS	2017	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Captain Toad: Treasure Tracker	2018	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Donkey Kong Country: Tropical Freeze	2018	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Fire Emblem: Three Houses	2019	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Fire Emblem: Warriors	2017	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Hyrule Warriors: Definitive Edition	2018	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Kirby Star Allies	2018	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Mario Kart 8 Deluxe	2017	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Mario Tennis Aces	2018	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokémon Sword	2019	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Mario Odyssey	2017	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Mario Party	2018	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	New Super Mario Bros. U Deluxe	2019	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokemon: Let's Go Eevee	2018	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokemon: Let's Go Pikachu	2018	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokken Tournament DX	2017	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Snipperclips Plus: Cut it out, together!	2017	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Splatoon 2	2017	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Sushi Striker: The Way of Sushido	2018	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Smash Bros. Ultimate	2018	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	The Legend of Zelda: Breath of the Wild	2017	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Xenoblade Chronicles 2	2017	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokémon Shield	2019	<omissis>

Direzione servizi digitali

Nintendo Co. Ltd.	The Legend of Zelda: Link's Awakening	2019	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Mario Maker 2	2019	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Kirby Clash	2019	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Yoshi Crafted World	2019	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Mario + Rabbids Kingdom Battle	2017	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020	2019	<omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli in presunta violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio risulta registrato dalla società NameCheap Inc., raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com, per conto di Withheld for Privacy ehf con sede in Kalkofnsvegur 2, Reykjavik, Islanda, raggiungibile agli indirizzo mail 228703d0ebe240119eff8d26febb931e.protect@withheldforprivacy.com e support@withheldforprivacy.com;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di *hosting* sono forniti dalla società Ovh Sas, con sede in 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix, Francia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@ovh.net, lir@ovh.net e noc@ovh.net, cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati Roubaix, Francia.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Direzione servizi digitali

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione del dott. Nicola Viceconti, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/4046**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 21 gennaio 2022**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore